

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 29

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 102 e 154: competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, VIOLANTE, *Presidente*,
e dai deputati ARMAROLI, BIOCCHI, BRUGGER, CALDERISI,
D'ALIA, DEODATO, GRIMALDI, GUERRA, LEMBO, LIOTTA,
MATTARELLA, SIGNORINO, TASSONE

Presentata alla Presidenza della Camera il 12 novembre 1998

(Relatori: SIGNORINO e TASSONE)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione parlamentare per le questioni regionali è organo bicamerale, composto da deputati e senatori, istituito dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione, che, prevedendone la funzione consultiva nel procedimento per lo scioglimento dei consigli regionali, confermata anche negli statuti delle regioni ad autonomia speciale, ne demanda la disciplina alla legge statale. La sua composizione e le attribuzioni ad essa conferite sono conseguentemente determi-

nate nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, riguardante la costituzione e il funzionamento degli organi regionali. Ulteriori competenze consultive e di controllo sono state introdotte da successive disposizioni di legge.

Anche i regolamenti parlamentari hanno attribuito a questa Commissione speciali compiti, aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dalle norme costituzionali e legislative. L'articolo 102, comma 2, del regolamento della Camera e l'articolo 137,

comma 1, del regolamento del Senato prevedono infatti che essa esprima il proprio parere nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 127, quarto comma, della Costituzione, promuova la questione di merito per contrasto d'interessi su una legge regionale. L'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento della Camera e l'articolo 125-bis, comma 1, del regolamento del Senato prevedono altresì che il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo sia deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale nell'ordinamento della Camera esprime un vero e proprio parere, mentre secondo le norme vigenti presso il Senato ha facoltà di formulare osservazioni.

L'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato attribuisce infine alla Commissione una funzione consultiva generale e obbligatoria nel procedimento legislativo, in relazione ai progetti di legge vertenti su una delle materie che la Costituzione o gli statuti speciali adottati con legge costituzionale attribuiscono alla competenza regionale, ovvero intesi a disciplinare aspetti riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle regioni.

La mancanza di una disposizione analoga a quest'ultima nel regolamento della Camera dei deputati determina una diversa collocazione cronologica dell'intervento compiuto dalla Commissione all'interno dei procedimenti legislativi a seconda non già della natura dell'atto d'iniziativa, sibbene della Camera presso la quale esso sia presentato. La questione venne già prospettata in passato con la presentazione di proposte di modificazione al regolamento della Camera — nella IX legislatura da parte dei deputati Bassanini ed altri (doc. II, n. 1, sostenuto da un voto approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 31 gennaio 1984: doc. XVI-bis, n. 1); nella X legislatura da parte del deputato Matteoli (doc. II, n. 18: analoga misura era contenuta, fra numerose altre, nelle proposte presentate dai deputati Teodori ed altri, doc. II, n. 12, e Ferrara ed altri, doc. II, n. 14) — intese ad adeguarne il disposto a

quanto è previsto dal regolamento vigente presso l'altro Consesso.

A questo medesimo fine l'onorevole Mario Pepe, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha presentato, il 12 giugno 1997, la proposta doc. II, n. 25, con l'intento — espresso nella relazione da lui premessavi — di « allineare il regolamento della Camera a quello del Senato, per consentire alla Commissione di esercitare la sua funzione consultiva sempre "in prima lettura", potenziandone così indirettamente il ruolo istruttorio unitario ».

La Giunta per il regolamento ha esaminato la proposta, ad essa deferita a norma dell'articolo 16, comma 2, del regolamento, nella seduta del 30 settembre 1998. I relatori nominati il precedente 15 settembre hanno riferito sul suo contenuto, convenendo circa l'accoglimento della disposizione già esistente nel regolamento del Senato, ed esprimendo invece riserve sull'opportunità di proporre all'Assemblea l'introduzione di un'ulteriore norma — contenuta nel testo presentato dal proponente — volta a prevedere che la Commissione esamini periodicamente gli atti del Governo relativi alla legislazione regionale. A questo proposito si è infatti rilevato come fin dal 1975 il Governo sia solito trasmettere alla Commissione gli atti — visti e rinvii — relativi al controllo da esso esercitato sulla legislazione regionale. L'esame di tali atti, come precisato dal Presidente del Senato con lettera dell'8 luglio 1982 diretta al presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, può dar luogo alla presentazione di una relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, e dell'articolo 50, comma 1, del regolamento del Senato. Una disposizione intesa a formalizzare la richiamata prassi sanzionando un obbligo in tal senso a carico del Governo potrebbe trovare idonea collocazione non già nei regolamenti parlamentari, ma in apposita norma di legge. Inoltre, l'introduzione di una modifica regolamentare nel senso proposto dal presentatore del doc. II, n. 25, potrebbe produrre — proprio nel momento in cui si

ovvia, per altro verso, ad una disparità esistente fra le due Camere — un'ulteriore difformità rispetto al vigente regolamento del Senato. A quest'ultimo proposito, la Giunta ha ritenuto opportuno incaricare i relatori di assumere informazioni presso l'altro ramo del Parlamento circa l'eventuale intendimento di apportare una modifica al regolamento di quel Consesso nel senso testé descritto.

Essendosi accertato che non risulta essere stata presentata al Senato alcuna proposta di modificazione al regolamento intesa a questo fine, la Giunta, nella seduta del 12 novembre, non ha ritenuto di accogliere integralmente l'ipotesi contenuta nel testo ad essa deferito.

La Giunta ha pertanto deliberato di presentare all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento, la presente proposta di modificazione al regolamento della Camera, con la quale si prevede di aggiungere all'articolo 102 il comma 3, riguardante la trasmissione dei progetti di legge contenenti disposizioni in materie d'interesse regionale alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, affinché essa, nei termini stabiliti dall'articolo 73, comma 2, esprima il proprio parere, da allegare alla relazione che la Commissione competente per il merito presenta all'Assemblea. La particolare natura del parere espresso dalla Commis-

sione parlamentare per le questioni regionali, la cui disciplina risulta dalle sole norme introdotte con la presente modificazione, esclude ovviamente l'applicabilità delle disposizioni relative alla richiesta di parere su un progetto di legge da parte della Commissione cui questo sia assegnato in sede referente (articolo 73, comma 1, ultimo periodo) e alla possibilità di illustrare oralmente il parere reso dinanzi alla Commissione cui esso è destinato (articolo 73, comma 4, primo periodo).

Rimane altresì esclusa la possibilità di conferire al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei procedimenti in sede legislativa o redigente, gli effetti previsti, rispettivamente, dagli articoli 93, commi 3 e 3-*bis*, e 96, comma 4, del regolamento.

La procedura consultiva così istituita si applicherà soltanto ai progetti di legge che verranno assegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. A questo fine si è prevista l'introduzione di apposita norma transitoria (articolo 154, comma 6).

La Giunta raccomanda pertanto l'approvazione della presente proposta di modificazione al regolamento della Camera.

Elsa SIGNORINO e Mario TASSONE,
Relatori.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 102.

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 102.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

ART. 154.

1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

ART. 154.

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse.